



PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

Reg. delib. n. 1428

Prot. n.

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

OGGETTO:

EDILIZIA AGEVOLATA: Legge provinciale del 22 aprile 2014, n. 1- articolo 54, commi 9 e 10. Approvazione dei criteri e delle modalità di attuazione del comma 9 dell'art. 54 per la concessione di contributi a copertura degli interessi relativi al mutuo per l'anticipazione delle detrazioni fiscali statali per le spese relative a interventi di recupero e di riqualificazione energetica. - Bando 2019 -.

Il giorno **19 Settembre 2019** ad ore **15:30** nella sala delle Sedute
in seguito a convocazione disposta con avviso agli assessori, si è riunita

LA GIUNTA PROVINCIALE

sotto la presidenza del

PRESIDENTE

MAURIZIO FUGATTI

Presenti:

VICEPRESIDENTE
ASSESSORE

MARIO TONINA
MIRKO BISESTI
ROBERTO FAILONI
MATTIA GOTTARDI
STEFANIA SEGNANA
ACHILLE SPINELLI
GIULIA ZANOTELLI

Assiste:

IL DIRIGENTE

ENRICO MENAPACE

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta

Il Relatore comunica:

la legge provinciale del 22 aprile 2014, n. 1, all'articolo 54, commi 9 e 10, ha previsto l'assunzione a carico della Provincia degli oneri degli interessi derivanti dall'anticipazione delle detrazioni d'imposta previste dalle disposizioni statali per le spese relative agli interventi di recupero e di riqualificazione energetica in favore di coloro che realizzano tali interventi su unità immobiliari.

La citata disciplina prevede a fini attuativi:

- la definizione con deliberazione di Giunta provinciale dei criteri e delle modalità attuative compresi i requisiti per l'accesso al contributo, le tipologie di unità immobiliare per le quali il contributo è concesso, i criteri per la definizione nelle convenzioni con le banche del tasso d'interesse applicato e i criteri per la determinazione dell'importo massimo che può essere anticipato;
- la stipulazione di convenzioni con le banche.

Con deliberazioni della Giunta provinciale n. 829 del 20 maggio 2016 e ss.mm.ii., n. 513 del 31 marzo 2017 e ss.mm.ii. e n. 522 del 29 marzo 2018 da ultimo modificata con deliberazione della Giunta provinciale n. 896 del 25 maggio 2018, si è data attuazione all'iniziativa agevolativa in oggetto approvando rispettivamente il Bando 2016, 2017 e 2018.

Considerata l'intenzione di proseguire anche nel 2019 con la medesima iniziativa, con il presente provvedimento si propone di approvare il "Bando 2019" che riproduce in parte il contenuto del Bando 2018 e che propone, rispetto alle precedenti disposizioni attuative, alcune modifiche delle quali si indicano di seguito le principali.

In particolare, il nuovo Bando estende la platea dei possibili beneficiari del contributo consentendo di accedervi non soltanto ai titolari di un diritto di proprietà, comproprietà o nuda proprietà, ma anche a coloro che vantano un diritto di usufrutto o di abitazione sull'unità immobiliare oggetto dell'intervento di recupero e di riqualificazione energetica. E' inoltre prevista la possibilità per i soggetti sopraelencati di presentare la domanda congiuntamente al familiare convivente (parenti entro il terzo grado e affini entro il secondo grado) seppur non titolare dei predetti diritti nel caso in cui lo stesso abbia comunque diritto alla detrazione fiscale prevista dalla disciplina statale vigente per le spese relative agli interventi di recupero e/o di riqualificazione energetica del patrimonio edilizio; tale opportunità era prima prevista solo per il coniuge convivente e il convivente di fatto.

La domanda può essere presentata anche da parte del singolo richiedente con riferimento alle spese sostenute pro quota per interventi sulle parti comuni, ferma restando la possibilità, in alternativa, di richiedere il contributo congiuntamente agli altri proprietari interessati dai lavori comuni sull'edificio.

Premesso che il contributo può essere concesso anche per gli interventi le cui spese sono state fatturate a partire dal 1° gennaio 2019, un'altra novità da segnalare riguarda la previsione dell'obbligo di allegare alla domanda copia dei preventivi timbrati e firmati dal fornitore o dalla ditta esecutrice per i lavori o le forniture per le quali non è ancora stata emessa fattura. Tale disposizione consente di razionalizzare le risorse finanziarie disponibili, favorendo l'indicazione nella domanda di un importo il più possibile verosimile rispetto alle spese che verranno effettivamente sostenute. Tale aspetto risulta di maggiore rilievo se si considera che con la nuova iniziativa agevolativa non sono più previsti due distinti procedimenti amministrativi

(di ammissione al contributo con prenotazione dei fondi e di concessione) ma si provvede all'immediata concessione del contributo con l'impegno delle relative somme.

Infine, il nuovo Bando si propone di declinare con un maggior grado di dettaglio, rispetto alle precedenti disposizioni attuative, i casi di rideterminazione del contributo, le conseguenze legate alla variazione dei beneficiari e le ipotesi di decadenza.

Ciò premesso, si propone di approvare i criteri e le modalità di concessione del contributo a copertura degli interessi relativi al mutuo per l'anticipazione delle detrazioni fiscali statali per le spese relative a interventi di recupero e di riqualificazione energetica come riportati nell'Allegato 1) "CRITERI ATTUATIVI" quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

Con riferimento alle convenzioni da stipulare con le banche, si propone di approvare le nuove "Condizioni di convenzionamento" di cui all'Allegato 2) del presente provvedimento e il "Modulo di convenzionamento" di cui all'Allegato 3) del presente provvedimento.

Le condizioni di convenzionamento attualmente in essere derivano da quelle approvate per il Bando 2016 con deliberazione della Giunta provinciale n. 829 del 20 maggio 2016, successivamente modificate per il Bando 2018 con la deliberazione della Giunta provinciale n. 896 del 25 maggio 2018, che ha portato il tasso massimo di stipula dei mutui agevolati per il presente contributo dalla misura del tasso di riferimento di cui al decreto ministeriale 21 dicembre 1994 alla misura corrispondente all'80% dello stesso tasso di riferimento (con troncamento al secondo decimale), in vigore al momento della stipulazione del mutuo.

Ai fini del convenzionamento per il presente Bando 2019, s'intende ulteriormente ridurre, in considerazione dell'attuale contesto monetario e dell'evoluzione dei mercati finanziari, la misura sopra indicata portandola dall'80% al 70% del tasso di riferimento (con troncamento al secondo decimale). Inoltre, per la richiesta del mutuo alla banca, si prevede che il beneficiario possa presentare, in alternativa, alla comunicazione di concessione del contributo rilasciata dalla Provincia, la copia semplice del relativo provvedimento.

Le adesioni già acquisite con riferimento ai precedenti Bandi saranno ritenute valide anche per il Bando 2019 qualora gli istituti di credito aderenti comunichino l'accettazione delle nuove condizioni di convenzionamento di cui all'Allegato 2) entro il termine di trenta giorni decorrenti dal ricevimento della comunicazione delle stesse da parte della Provincia.

Si riconosce al contempo la possibilità ad altre nuove banche di convenzionarsi a decorrere dalla data di approvazione del presente provvedimento, avvalendosi del modulo di convenzionamento di cui all'Allegato 3).

Le risorse a disposizione sul bilancio provinciale per finanziare il bando 2019 sono pari a euro 1.000.000,00 annui per 10 annualità.

Tutto ciò premesso,

LA GIUNTA PROVINCIALE

- udita la relazione;
- visto l'articolo 54 della legge provinciale 22 aprile 2014, n. 1;
- visti gli atti sopra indicati;

- visto l'articolo 56 e l'allegato 4/2 del D.Lgs. 118/2011 e tenuto conto dell'esigibilità della spesa;
- acquisiti i pareri delle strutture di staff;
- a voti unanimi legalmente espressi;

d e l i b e r a

1. di approvare i criteri e le modalità di attuazione del comma 9 dell'articolo 54 della Legge provinciale del 22 aprile 2014, n. 1 per la concessione di contributi a copertura degli interessi relativi al mutuo per l'anticipazione delle detrazioni fiscali statali per le spese relative a interventi di recupero e di riqualificazione energetica - Bando 2019 -, come riportati nell'Allegato 1) "CRITERI ATTUATIVI", parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di approvare le nuove condizioni di convenzionamento degli istituti di credito con la Provincia autonoma di Trento di cui all'Allegato 2) e il modulo di convenzionamento di cui all'Allegato 3) del presente provvedimento, che ne costituiscono parte integrante e sostanziale;
3. di comunicare le nuove condizioni di convenzionamento degli istituti di credito con la Provincia autonoma di Trento, di cui all'Allegato 2) della presente deliberazione, alle banche che già hanno aderito alle condizioni di convenzionamento di cui all'Allegato 2 della deliberazione n. 829 del 20 maggio 2016 (per i Bandi 2016 e 2017), come successivamente modificate con deliberazione n. 896 del 25 maggio 2018 (per il Bando 2018), assegnando loro il termine di trenta giorni decorrenti dal ricevimento della predetta comunicazione ai fini dell'accettazione delle medesime condizioni;
4. di riconoscere la possibilità ad altre banche di convenzionarsi, alle condizioni di convenzionamento di cui all'Allegato 2 e avvalendosi del modulo di convenzionamento di cui all'Allegato 3, parti integranti e sostanziali del presente provvedimento, a decorrere dalla data di adozione della presente deliberazione;
5. di dare atto che, con successivo provvedimento del Dirigente Generale del Dipartimento Salute e politiche sociali, sarà approvata la modulistica prevista nei criteri di cui al punto 1;
6. di prenotare l'importo annuo di euro 1.000.000,00 per gli anni dal 2020 al 2029 sul capitolo 655620-2020 per l'esercizio finanziario 2020 fino all'esercizio 2029 tenuto conto dell'esigibilità della spesa ed in conformità a quanto previsto dall'articolo 56 allegato 4/2 del D.Lgs. 118/2011;
7. di stabilire che il presente provvedimento sia pubblicato sul sito istituzionale della Provincia.

Adunanza chiusa ad ore 19:10

Verbale letto, approvato e sottoscritto.

Elenco degli allegati parte integrante

001 Allegato 1) CRITERI ATTUATIVI

002 Allegato 2) CONDIZIONI DI CONVENZIONAMENTO

003 Allegato 3) MODULO DI CONVENZIONAMENTO

IL PRESIDENTE
Maurizio Fugatti

IL DIRIGENTE
Enrico Menapace

Allegato 1) CRITERI ATTUATIVI

CRITERI DI ATTUAZIONE DELL'ARTICOLO 54, COMMA 9, DELLA LEGGE PROVINCIALE 22 APRILE 2014 N. 1

– BANDO 2019 –

ARTICOLO 1 OGGETTO

1. I presenti criteri disciplinano le modalità di concessione dei contributi a copertura degli interessi relativi al mutuo stipulato per l'anticipazione delle detrazioni d'imposta previste dalle disposizioni statali per le spese relative agli interventi di recupero e/o di riqualificazione energetica del patrimonio edilizio.

ARTICOLO 2 INTERVENTI AMMESSI A CONTRIBUTO

1. Sono ammessi a contributo gli interventi di recupero e/o di riqualificazione energetica su unità immobiliari rientranti nelle seguenti categorie catastali ad uso abitativo:
 - A/2 – abitazioni di tipo civile
 - A/3 – abitazioni di tipo economico
 - A/4 – abitazioni di tipo popolare
 - A/5 – abitazioni di tipo ultrapopolare
 - A/6 - abitazioni rurali
 - A/7 – villino
2. Sono inoltre ammessi a contributo gli interventi di recupero e/o riqualificazione energetica aventi ad oggetto:
 - a) le pertinenze delle unità immobiliari di cui al comma 1 nella misura massima di due pertinenze per ciascuna unità immobiliare. Per pertinenze s'intendono esclusivamente i fabbricati classificati nelle categorie catastali C/2 (cantine, soffitte, magazzini/deposito), C/6 (autorimesse, rimesse, scuderie) e C/7 (tettoie chiuse o aperte).

Ai fini della concessione del contributo, gli interventi che riguardano le pertinenze non necessitano di un contemporaneo intervento di recupero e/o riqualificazione energetica delle unità immobiliari ad uso abitativo alle quali le pertinenze si riferiscono;
 - b) le parti comuni di un edificio condominiale con un numero di condòmini non superiore a otto e per i quali non è stato nominato un amministratore, limitatamente alla quota di spesa di competenza del/i

richiedente/i rispetto alla spesa complessiva per l'intervento sulle parti comuni.

3. Sono ammessi a contributo anche gli interventi di recupero e/o di riqualificazione energetica di unità immobiliari classificate nella categoria catastale C/2 e C/6 finalizzati alla trasformazione delle medesime in unità immobiliari ad uso abitativo rientranti nelle categorie catastali di cui al comma 1.
4. Sono ammessi a contributo anche gli interventi di cui ai precedenti commi 1, 2 e 3 relativamente alle spese già fatturate a partire dal 1° gennaio 2019.
5. Non è ammesso a contributo l'acquisto di mobili, grandi elettrodomestici, l'acquisto o la realizzazione di box o posti auto nonché gli interventi di adozione di misure antisismiche ("sisma bonus").

ARTICOLO 3 REQUISITI SOGGETTIVI E CONDIZIONI PER LA CONCESSIONE DEL CONTRIBUTO
--

1. Può accedere al contributo la persona fisica che al momento della presentazione della domanda:
 - a) è in possesso dei seguenti requisiti:
 - 1) è proprietaria, comproprietaria, nuda proprietaria o titolare di un diritto di usufrutto o di abitazione, anche per quote, dell'unità immobiliare situata nel territorio della provincia di Trento destinataria degli interventi di recupero e/o di riqualificazione energetica (di seguito "titolare del diritto"). Fermi restando i predetti requisiti, nel caso in cui l'iscrizione del diritto di proprietà, usufrutto o abitazione sia in corso, nella domanda vanno indicati la data e il numero di G.N. attribuito in sede di presentazione dell'istanza di intavolazione. Può presentare domanda congiuntamente al titolare del diritto il coniuge convivente, anche tenuto conto di quanto previsto dalla legge 20 maggio 2016, n. 76, il convivente di fatto di cui all'articolo 1, commi 36 e 37, della predetta legge e il familiare convivente (parenti entro il terzo grado e affini entro il secondo grado), anche se privi dei requisiti sopra individuati purché abbiano diritto alla detrazione fiscale prevista dalla disciplina statale vigente per le spese relative agli interventi di recupero e/o di riqualificazione energetica del patrimonio edilizio;
 - 2) risiede nella provincia di Trento;
 - b) si impegna al rispetto delle seguenti condizioni:
 - 1) sostenere una spesa complessiva per gli interventi di recupero e/o di riqualificazione energetica da portare in detrazione fiscale per un importo minimo di 20.000 euro;

- 2) stipulare, per la copertura anche parziale della spesa di cui al numero 1), un contratto di mutuo con una delle banche convenzionate, per un importo minimo di 10.000 euro;
 - 3) in sede di dichiarazione dei redditi afferenti l'anno in cui sono state sostenute le spese, esporre le detrazioni fiscali per gli interventi di recupero e/o di riqualificazione energetica oggetto di contributo;
 - 4) accatastare, entro tre anni dalla determina di concessione del contributo, le unità immobiliari classificate nelle categorie catastali C/2 e C/6 previste dall'articolo 2, comma 3;
 - 5) mantenere la titolarità, anche per quote, di uno dei diritti previsti dall'articolo 3, comma 1, lettera a), n. 1, su ciascuna delle unità immobiliari indicate in domanda, per tutto il periodo di erogazione del contributo.
2. La domanda presentata dalla persona fisica priva dei requisiti previsti dal comma 1, lettera a), è inammissibile.
 3. Possono accedere ad agevolazione anche le persone fisiche già destinatarie di un provvedimento di ammissione o di concessione con riferimento ai bandi 2016 – 2017 – 2018 e che intendono realizzare nuovi interventi, nonché coloro che per i medesimi interventi hanno già presentato domanda od ottenuto il contributo sul Piano straordinario 2018 per il recupero dei centri storici nella misura del 20%.

ARTICOLO 4

PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA: TERMINI, MODALITA' E DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE

1. La domanda di contributo, in regola con l'imposta di bollo, deve essere presentata dal 7 ottobre 2019 al 27 dicembre 2019 avvalendosi di apposito modulo approvato con determinazione del Dirigente della struttura provinciale competente in materia di politiche della casa. La domanda deve essere sottoscritta da tutti i richiedenti a pena di nullità.
2. La domanda deve essere presentata con una delle seguenti modalità:
 - a) consegna a mano, anche tramite soggetti all'uopo delegati, presso la struttura provinciale competente in materia di politiche della casa o presso gli sportelli di assistenza e di informazione al pubblico della Provincia autonoma di Trento decentrati sul territorio;
 - b) trasmissione alla struttura provinciale competente in materia di politiche della casa a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno: in tal caso fa fede il timbro dell'ufficio postale accettante;
 - c) trasmissione tramite posta elettronica (da certificata o semplice) alla casella "uff.casa@pec.provincia.tn.it".

3. La domanda presentata prima od oltre i termini previsti o con modalità diverse da quelle previste al comma 2, è irricevibile.
4. Nella domanda possono essere indicate, distinte per tipologia, anche le spese per le quali il fornitore o la ditta esecutrice degli interventi di recupero e/o di riqualificazione energetica individuati nell'istanza di contributo, hanno già emesso fattura, anche a titolo di acconto, nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e la data di presentazione della domanda.
5. Alla domanda di contributo deve essere allegata la seguente documentazione:
 - a) copia dei preventivi timbrati e firmati dal fornitore o dalla ditta esecutrice per le spese non fatturate alla data di presentazione della domanda, comprese quelle per l'acquisto di materiali, inclusi gli oneri fiscali. I preventivi non vincolano il richiedente rispetto alla successiva individuazione del fornitore o della ditta esecutrice, all'importo della spesa effettivamente sostenuta e alla tipologia degli interventi previsti. Nel caso in cui non vi sia corrispondenza tra la spesa totale dei preventivi e quella indicata nella domanda, per la quantificazione della detrazione fiscale teorica spettante è utilizzato l'importo minore.
 - b) dettaglio delle spese preventivate e/o fatturate limitatamente alla quota di spesa di competenza del/i richiedente/i;
 - c) fotocopia del documento di identità dei richiedenti;
 - d) informativa privacy sottoscritta distintamente da ogni richiedente.
6. Nella domanda non vanno indicate le spese per le quali il richiedente ha esercitato o intende esercitare l'opzione di cessione del credito per gli interventi di riqualificazione energetica ai sensi della normativa statale vigente.
7. Nel caso in cui la domanda debba essere regolarizzata e/o integrata si procede ai sensi della legge provinciale sull'attività amministrativa (legge provinciale 30 novembre 1992 n. 23).

ARTICOLO 5

MISURA DEL CONTRIBUTO

1. Il contributo è pari alla somma degli interessi riferiti ad un mutuo a tasso fisso della durata di 10 anni per una quota capitale di importo massimo equivalente all'ammontare della detrazione fiscale teorica spettante, calcolata d'ufficio nel rispetto della disciplina statale sulle spese effettivamente sostenute, così come rendicontate ai sensi dell'articolo 10. Per detrazione fiscale teorica spettante si intende la detrazione fiscale riconoscibile alla persona fisica in sede di dichiarazione dei redditi in relazione alle spese sostenute a prescindere dalla detrazione effettiva che dipende dalla capienza fiscale della medesima persona.

ARTICOLO 6

DETERMINAZIONE DEL CONTRIBUTO

1. Ai fini della determinazione del contributo in sede di concessione, gli interessi sono calcolati applicando:
 - a) un tasso previsionale pari al tasso di riferimento di cui al decreto ministeriale 21 dicembre 1994, vigente al momento della concessione del contributo, aumentato nella misura del 20% con troncamento al secondo decimale;
 - b) su un importo pari alla quantificazione della detrazione fiscale teorica spettante, calcolata d'ufficio nel rispetto della disciplina statale con riferimento alle spese, fatturate e preventivate, complessivamente indicate in sede di domanda;
 - c) per un contratto di mutuo a tasso fisso, con piano di ammortamento italiano (quota capitale costante) a rata annuale, di durata decennale.
2. Per i primi mesi dell'anno 2020, in attesa della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze che fissa la commissione onnicomprensiva da riconoscere alle banche per gli oneri connessi alle operazioni di credito agevolato per l'anno 2020, ai fini del calcolo del tasso di riferimento verrà utilizzata la commissione stabilita per l'anno 2019.
3. Il contributo totale, calcolato con le modalità stabilite ai commi 1 e 2, è concesso in dieci rate annuali di pari importo ed è rideterminato secondo quanto stabilito all'articolo 11.
4. Il presente contributo non è cumulabile con altri eventuali contributi concessi da parte di Pubbliche Amministrazioni sia ad abbattimento degli interessi sul mutuo che ad abbattimento delle spese sostenute, fatto salvo quanto disposto dall'articolo 41, comma 5, della legge provinciale 29 dicembre 2017 n. 18 (Piano straordinario per il recupero dei centri storici e per la conservazione e sistemazione paesaggistica e integrazione dell'articolo 72 della legge provinciale 4 agosto 2015, n. 15 (legge provinciale per il governo del territorio 2015)).

ARTICOLO 7

CONCESSIONE DEL CONTRIBUTO

1. Con determinazione del Dirigente della struttura competente in materia di edilizia abitativa il contributo è concesso entro 90 giorni dalla data di presentazione della domanda, secondo l'ordine cronologico e fino all'esaurimento delle risorse disponibili.
2. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 9, in caso di domanda congiunta la concessione è fatta indistintamente in favore di tutti i richiedenti ed è concesso in parti uguali.

3. Il beneficiario del contributo, o nel caso di decesso i suoi eredi, devono comunicare tempestivamente ogni variazione in merito alle informazioni e ai dati forniti alla struttura provinciale competente in materia di politiche della casa, anche se non comportano alcuna modifica del contributo o la sua decadenza. Le comunicazioni sono rese con le modalità previste dall'articolo 4, comma 2.

ARTICOLO 8

STIPULAZIONE DEL CONTRATTO DI MUTUO

1. Per la stipulazione del contratto di mutuo è necessario presentare a una banca convenzionata la comunicazione di concessione del contributo rilasciata dalla Provincia o copia semplice del relativo provvedimento.
2. Il contratto di mutuo, pena la decadenza dalla concessione del contributo, deve essere intestato ai beneficiari e avere le seguenti caratteristiche:
 - a) durata decennale;
 - b) rata annuale;
 - c) piano di ammortamento italiano (quota di capitale costante);
 - d) tasso fisso, comprensivo di ogni onere accessorio e spese, nella misura massima corrispondente al 70% del tasso di riferimento (con troncamento al secondo decimale) di cui al decreto del Ministro del Tesoro 21 dicembre 1994 in vigore al momento della stipulazione del contratto di mutuo;
 - e) indicazione dell'esclusione dal contributo degli oneri di preammortamento nonché della destinazione del mutuo al finanziamento anche parziale delle spese relative agli interventi di recupero e/o di riqualificazione energetica oggetto di contributo.
3. E' consentita la rinegoziazione del tasso di interesse o la surrogazione del mutuo presso una banca convenzionata fermo restando che, a seguito delle predette operazioni, se l'onere effettivo degli interessi a carico del mutuatario risulta inferiore al contributo concesso, lo stesso viene rideterminato d'ufficio. Il mutuo rinegoziato o surrogato deve avere le caratteristiche previste dal comma 2, lettere b), c) ed e) e un numero di rate annuali pari a quelle residue al momento della rinegoziazione o surrogazione e deve mantenere la stessa tipologia del tasso di stipula (tasso fisso).

ARTICOLO 9

VARIAZIONE DEI BENEFICIARI DEL CONTRIBUTO

1. Nel caso di decesso o di rinuncia alla domanda da parte del/i richiedente/i prima della concessione, il contributo può essere concesso all'altro/i richiedente/i, limitatamente alle spese sostenute da quest'ultimo e detraibili

nei limiti consentiti dalla normativa fiscale vigente; a tal fine il decesso o la rinuncia vanno comunicati prima della concessione secondo le modalità previste dall'articolo 4, comma 2. Questo comma si applica nei confronti degli eredi solo se richiedenti il contributo.

2. Nel caso di decesso o di rinuncia al contributo da parte del/i beneficiario/i prima della presentazione della rendicontazione, lo stesso può essere erogato all'altro/i beneficiario/i, previo accollo del contratto di mutuo e limitatamente alle spese sostenute da quest'ultimo e detraibili nei limiti consentiti dalla normativa fiscale vigente; a tal fine il decesso o la rinuncia vanno comunicati in sede di rendicontazione. Il contributo è rideterminato in relazione alla corrispondente detrazione fiscale teorica spettante al/i rimanente/i beneficiario/i. Questo comma si applica nei confronti degli eredi solo se beneficiari del contributo.
3. Nei casi previsti dai commi 1 e 2, il/i beneficiario/i deve/ono essere in possesso dei requisiti del titolare del diritto previsti dall'articolo 3, comma 1, lettera a) ed è/sono tenuto/i al rispetto degli impegni previsti dall'articolo 3, comma 1, lettera b).

ARTICOLO 10

RENDICONTAZIONE DELLE SPESE SOSTENUTE: TERMINI, MODALITA' E DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE

1. La rendicontazione deve essere presentata, sotto forma di dichiarazione sostitutiva di atto notorio ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, con le modalità previste dall'articolo 4, comma 2, avvalendosi dell'apposito modulo approvato con determinazione del Dirigente della struttura provinciale competente in materia di politiche della casa, entro nove mesi dalla data del provvedimento di concessione, salvo proroga per giustificati motivi, richiesta con apposita istanza, in regola con l'imposta di bollo, sottoscritta dai beneficiari. Dopo la prima proroga può essere richiesta un'ulteriore proroga per giustificati motivi, per un periodo non superiore a un anno, solo se il richiedente, in relazione alla tipologia di lavori da realizzare, sia già in possesso di titolo abilitativo edilizio o abbia presentato comunicazione per l'attività di edilizia libera ai sensi della disciplina provinciale in materia di urbanistica ovvero se abbia comunque iniziato i lavori nel caso in cui la disciplina non preveda alcun titolo abilitativo o comunicazione. La richiesta di proroga deve essere trasmessa con le modalità previste dall'articolo 4, comma 2.
2. La rendicontazione deve indicare:
 - a) le spese sostenute, a far data dal 1 gennaio 2019, per gli interventi effettivamente realizzati, che sono state inserite, ovvero saranno inserite, nella dichiarazione dei redditi e che, in base alla tipologia ed alla spesa massima ammissibile per intervento, danno titolo alla detrazione fiscale

teorica spettante. Tali spese devono essere rendicontate dettagliatamente per l'/le unità immobiliare/i (p.ed, p.m. e subalterni) indicata/e nella domanda, e per singola tipologia d'intervento, specificando gli estremi della fattura, la descrizione della fornitura o dell'opera eseguita, i dati identificativi del fornitore o della ditta esecutrice nonché la data dei bonifici; va inoltre indicata nella rendicontazione la variazione dell'unità immobiliare (con indicazione del nuovo subalterno) conseguente alla realizzazione degli interventi oggetto di contributo. Nel caso in cui gli interventi siano relativi sia alla/e unità immobiliare/i che alle parti comuni, le relative spese dovranno essere indicate distintamente. Non vanno indicate le spese per le quali il beneficiario ha esercitato o intende esercitare l'opzione di cessione del credito per gli interventi di riqualificazione energetica ai sensi della normativa statale vigente;

- b) l'assenza di cumulo con altri eventuali contributi da parte di Pubbliche amministrazioni sia ad abbattimento degli interessi sul mutuo che ad abbattimento delle spese sostenute, fatto salvo quanto disposto dall'articolo 41, comma 5, della legge provinciale n. 18 del 2017 (Piano straordinario per il recupero dei centri storici e per la conservazione e sistemazione paesaggistica e integrazione dell'articolo 72 della legge provinciale 4 agosto 2015, n. 15 (legge provinciale per il governo del territorio 2015)).
- 3. Alla rendicontazione deve essere allegata copia semplice del contratto di mutuo e del relativo piano di ammortamento, datati e sottoscritti da ambedue le parti contraenti.
- 4. Al momento della presentazione della rendicontazione i beneficiari del contributo devono possedere i requisiti previsti dall'articolo 3, comma 1, lettera a).

ARTICOLO 11

RIDETERMINAZIONE DEL CONTRIBUTO

- 1. Il contributo concesso è rideterminato entro 90 giorni dalla data di presentazione della rendicontazione nei casi previsti dai commi 2 e 3.
- 2. Il contributo è rideterminato nei seguenti casi:
 - a) le spese rendicontate, e la corrispondente detrazione fiscale teorica spettante, risultano inferiori rispetto a quelle oggetto di concessione;
 - b) le spese rendicontate sono state, in parte, sostenute per forniture o lavori su unità immobiliari diverse da quelle indicate nella domanda, salvo i casi di trasformazione delle unità immobiliari previsti dall'articolo 2, comma 3;
 - c) le spese rendicontate riguardano forniture e lavori oggetto, in tutto o in parte, del contributo per il recupero dei centri storici.

3. Il contributo è inoltre rideterminato qualora risulti superiore all'onere effettivo degli interessi a carico del mutuatario, e, in particolare, qualora:
 - a) l'importo del mutuo stipulato dal/i beneficiario/i sia inferiore a quello indicato nel provvedimento di concessione del contributo;
 - b) il tasso di stipula del mutuo sia inferiore al tasso previsionale utilizzato al momento della concessione del contributo.
4. In relazione alle spese sostenute e rendicontate per gli interventi di recupero e/o di riqualificazione energetica oggetto di contributo, lo stesso è rideterminato qualora l'importo della detrazione fiscale esposta in sede di dichiarazione dei redditi e/o determinata in sede di accertamento da parte dell'Agenzia delle entrate sia inferiore rispetto a quello dichiarato in sede di rendicontazione. Il conseguente recupero del contributo può essere fatto anche mediante compensazione a carico delle rate residue.
5. La rideterminazione del contributo non può in ogni caso essere in aumento rispetto al contributo concesso.

ARTICOLO 12

EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO

1. Il contributo concesso è erogato in dieci rate annuali di pari importo.
2. L'erogazione del contributo è effettuata con scadenza annuale al 31 dicembre di ogni anno con decorrenza dall'anno in cui è stata presentata la rendicontazione.
3. Per le rendicontazioni presentate dal 1 novembre al 31 dicembre di ogni anno l'erogazione della prima rata è effettuata, contestualmente alla seconda rata, al 31 dicembre dell'anno successivo.

ARTICOLO 13

DECADENZA DAL CONTRIBUTO

1. Si procede alla decadenza dal contributo, con recupero delle somme eventualmente già erogate, nei seguenti casi:
 - a) mancato possesso dei requisiti previsti dall'articolo 3, comma 1, lettera a) al momento della presentazione della rendicontazione;
 - b) mancato rispetto delle condizioni previste dall'articolo 3, comma 1, lettera b), numeri 1) e 2);
 - c) mancata o tardiva presentazione della rendicontazione.
2. Si procede alla decadenza dal contributo per le annualità non ancora erogate o erogate successivamente al verificarsi di una delle seguenti condizioni:
 - a) cambio della destinazione d'uso dell'unità immobiliare con trasformazione in uso non abitativo;

- b) mancato rispetto degli impegni previsti dall'articolo 3, comma 1, lettera b), numeri 4) e 5); è disposta la decadenza parziale qualora il mancato rispetto dei predetti impegni non riguardi tutte le unità immobiliari indicate in domanda;
 - c) estinzione totale anticipata del mutuo o decurtazione parziale del mutuo a un importo inferiore a 10.000 euro;
 - d) decesso del beneficiario. Nel caso di concessione congiunta, il decesso di uno dei beneficiari comporta la decadenza dal contributo per il solo beneficiario deceduto e per la sua quota.
3. La decadenza dal contributo comporta la restituzione delle somme indebitamente erogate, maggiorate degli interessi semplici calcolati al tasso legale.

ARTICOLO 14 CONTROLLI

1. La struttura provinciale competente in materia di politiche della casa procede al controllo delle dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto notorio rese ai fini della concessione ed erogazione del contributo, su un campione che rappresenti una percentuale almeno pari al 5% delle domande concesse.
2. Al fine di esercitare i controlli previsti al comma 1, la struttura provinciale competente in materia di politiche della casa può chiedere ai beneficiari dei contributi l'esibizione di ogni documentazione utile. I documenti concernenti le spese sostenute e rendicontate per gli interventi di recupero e/o di riqualificazione energetica oggetto di contributo devono essere conservati per un periodo di dieci anni decorrenti dalla data di erogazione della prima annualità di contributo.

**CONDIZIONI DI CONVENZIONAMENTO DEGLI ISTITUTI DI CREDITO
CON LA PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO**

per l'attuazione della legge provinciale del 22 aprile 2014, n.1 articolo 54, commi 9 e 10, così come modificata dalla legge provinciale del 30 dicembre 2015, n. 21, articolo 30, relativamente ai criteri riferiti al Bando 2019.

Art. 1

Ambito di applicazione

1. Le presenti condizioni si applicano ai mutui stipulati dall'Istituto di credito e agevolati in base alle disposizioni di cui alla legge provinciale del 22 aprile 2014, n.1 articolo 54, comma 9 e 10, così come modificata dalla legge provinciale del 30 dicembre 2015, n. 21, articolo 30, relativamente ai criteri riferiti al Bando 2019.

Art. 2

Caratteristiche del contratto di mutuo

1. Il contratto di mutuo deve avere le seguenti caratteristiche:
 - durata decennale;
 - rata annuale;
 - piano di ammortamento italiano (quota di capitale costante);
 - tasso fisso, comprensivo di ogni onere accessorio e spese, nella misura massima corrispondente al 70% del tasso di riferimento (con troncamento al secondo decimale) di cui al decreto del Ministro del Tesoro 21 dicembre 1994 in vigore al momento della stipulazione del contratto di mutuo.
2. Nel contratto di mutuo deve essere indicato che il medesimo è destinato al finanziamento anche parziale delle spese relative agli interventi di recupero e/o di riqualificazione energetica e che sono esclusi dal contributo gli oneri di preammortamento.

Art. 3

Istruttoria domande di mutuo

1. Le domande di mutuo sono sottoposte all'Istituto di credito da parte del richiedente il contributo presentando la comunicazione di concessione del contributo rilasciata dalla Provincia o copia semplice del relativo provvedimento.
2. L'istituto di credito effettua l'istruttoria della domanda di mutuo e delibera insindacabilmente circa l'accoglimento della stessa.

Art. 4

Durata

1. Il convenzionamento ha durata pari al termine dell'iniziativa agevolativa.
2. L'istituto di credito può aderire al convenzionamento entro il termine dell'iniziativa agevolativa.

Art. 5

Diritto di recesso

1. L'Istituto di credito può recedere in ogni momento dal convenzionamento previa comunicazione alla Provincia con almeno 30 (trenta) giorni di preavviso.
2. Per i contratti di mutuo stipulati dall'Istituto di credito fino al momento del recesso dalla convenzione si applicano le condizioni di cui all'articolo 2.

Art. 6

Procedura per l'adesione alla convenzione

1. L'istituto di credito comunica la volontà di adesione alla convenzione mediante l'invio alla struttura provinciale competente in materia di politiche della casa del modulo di convenzionamento previsto debitamente compilato e sottoscritto.
2. Il convenzionamento opera a far data dal ricevimento del modulo indicato al precedente punto 1.

Allegato 3) MODULO DI CONVENZIONAMENTO

Modulo di accettazione delle condizioni di convenzionamento con la Provincia Autonoma di Trento per l'attuazione della legge provinciale del 22 aprile 2014, n.1 articolo 54, commi 9 e 10, così come modificata dalla legge provinciale del 30 dicembre 2015, n. 21, articolo 30, relativamente ai criteri riferiti al Bando 2019.

Spettabile
PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO
Dipartimento Salute e politiche sociali
Ufficio Politiche della casa
Via Romagnosi, 9 - 38122 Trento
pec: uff.casa@pec.provincia.tn.it

Il sottoscritto _____ nato il _____ a _____,
legale rappresentante/soggetto dotato dei necessari poteri (rif. procura) della banca
_____ codice fiscale/partita IVA con sede in
_____ via _____,

COMUNICA

l'accettazione delle condizioni di convenzionamento di cui all'allegato 2) della deliberazione della Giunta provinciale n. _____ del _____ relative alla stipulazione di mutui per l'anticipazione delle detrazioni d'imposta previste dalle disposizioni statali per le spese relative agli interventi di recupero e/o di riqualificazione energetica del patrimonio edilizio ai sensi della legge provinciale del 22 aprile 2014, n. 1, articolo 54, commi 9 e 10, modificata dalla legge provinciale 30 dicembre 2015, n. 21, articolo 30, con riferimento ai criteri per il Bando 2019.

Referente presso la banca _____

Numero di telefono _____

Indirizzo PEC _____

Data e luogo _____

Firma _____